

INDENNITA' TREDICESIMA MENSILITA' (BONUS NATALE)**CIRCOLARE
PAGHE****N. 9/2024**

Circolari precedenti:

N. 8 – Patente a crediti in formato digitale dal 1° novembre 2024: ulteriori chiarimenti

N. 7 – Manuale operativo istanza patente a crediti

N. 6 – Patente a crediti dal 1° ottobre 2024: ulteriori chiarimenti

N. 5 – Patente a crediti dal 1° ottobre 2024

N. 4 – Fringe benefit con soglie a € 1.000,00 e € 2.000,00

N.3 – Sgravio contributivo lavoratrici madri

N.2 – Presentazione all'Inail della domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione

N.1 – Premio Inail: autocertificazione aziende artigiane

1. Premessa

Il Decreto Legge n. 113/2024, convertito successivamente in Legge n. 143/2024, ha previsto, per i soli lavoratori percettori di reddito di lavoro dipendente, a condizione che possiedano determinati requisiti, il riconoscimento di un bonus di € 100,00 (c.d. "Bonus Natale", d'ora in avanti "Bonus") da corrispondere, da parte del datore di lavoro, in occasione dell'erogazione della tredicesima mensilità. Nella presente circolare vengono esposti i requisiti richiesti e le modalità operative da seguire per il riconoscimento del Bonus.

Si precisa, comunque, che sono in corso continui aggiornamenti di legge ed anche chiarimenti interpretativi. Pertanto, la presente circolare ha il solo scopo di fornire delle prime indicazioni di base. Seguiranno circolari successive sugli aggiornamenti dell'adempimento e già anticipiamo che forniremo l'autocertificazione di richiesta del Bonus non appena la normativa sarà definita. Pertanto, Vi invitiamo a comunicare ai Vostri lavoratori di non utilizzare modelli scaricabili da altre fonti in quanto potrebbero non rispettare gli ultimi aggiornamenti/istruzioni.

2. Ambito soggettivo**2.1 Requisito base**

Requisito necessario, ma non sufficiente, per avere diritto al Bonus è essere, o essere stato, titolare di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell'anno 2024, indipendentemente dalla tipologia contrattuale (tempo determinato, tempo indeterminato, tempo pieno, tempo parziale ecc.). Conseguentemente, sono esclusi dal Bonus i titolari di redditi assimilati quelli di lavoro dipendente, di cui all'art. 50 del TUIR (ad esempio gli amministratori).

Soddisfatto il presente requisito, che rappresenta il punto di partenza per capire a priori se un soggetto possa potenzialmente avere diritto al Bonus, è poi necessario, **congiuntamente**, possedere altri tre requisiti che di seguito vengono elencati.

2.2 Limite di reddito: possesso, nell'anno d'imposta 2024, di un reddito complessivo non superiore ad € 28.000,00

Rientrano nel **reddito complessivo**, oltre al reddito di lavoro dipendente, al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze:

- i redditi assoggettati a cedolare secca;
- i redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
- la quota di agevolazione ACE (Legge n. 214/2011);
- le somme elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità (mance).

Infine, rientra nel computo del reddito complessivo, la quota esente dei seguenti redditi agevolati:

- incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero;
- regime speciale per lavoratori impatriati.

La sommatoria di tutti i redditi sopra elencati, non deve essere maggiore, relativamente all'anno d'imposta 2024, ad € 28.000,00.

Infine, relativamente al reddito di lavoro dipendente, è utile ricordare che si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.

2.3 Familiare/i a carico del lavoratore

Il bonus spetta al lavoratore dipendente, con almeno un figlio fiscalmente a carico se, **alternativamente:**

- ha il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, fiscalmente a carico;
- fa parte di un nucleo familiare monogenitoriale.

Si è in presenza di un nucleo monogenitoriale nei seguenti casi:

- l'altro genitore è deceduto;
- l'altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori dal matrimonio;
- il figlio è stato adottato da un solo genitore oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore.

2.4 Capienza dell'imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente

Terzo e ultimo requisito da verificare è che l'imposta lorda, da determinarsi sui redditi di lavoro dipendente percepiti nel periodo d'imposta 2024, sia superiore alla detrazione di cui all'art

13, comma 1, del TUIR (detrazione redditi da lavoro dipendente). In pratica è necessario che il lavoratore dipendente abbia un reddito, o la sommatoria di più redditi, di lavoro dipendente superiore alla no tax area, pari ad € 8.500,00.

3. Modalità di erogazione del Bonus

Il lavoratore, verificato il possesso di tutti quanti i requisiti sopra riportati, ha diritto di richiedere l'erogazione del Bonus al datore di lavoro tenuto all'erogazione della tredicesima mensilità.

La richiesta, per poter essere considerata valida, deve pervenire al datore di lavoro in forma scritta, mediante **compilazione di specifico documento che sarà fornito dallo Studio successivamente.**

Nella sola eventualità in cui il lavoratore abbia avuto, o abbia ancora in corso, con riferimento all'anno 2024, altri rapporti di lavoro, il Bonus potrà essere richiesto una sola volta e, a scelta del lavoratore, ad uno solo dei datori di lavoro. Pertanto, per tale casistica, oltre alla consegna del documento sopra menzionato, il lavoratore dovrà fornire al datore di lavoro **la/le Certificazione/i Unica rilasciata dagli altri datori di lavoro.**

La Certificazione Unica degli altri rapporti di lavoro è **indispensabile** per il datore di lavoro che dovrà erogare il Bonus, perché l'importo del Bonus, fermo restando il limite massimo di € 100,00, viene riproporzionato in base al numero dei giorni utili per il calcolo delle detrazioni di lavoro dipendente risultanti, appunto, dalla Certificazione Unica.

4. Casistiche particolari

Vi sono alcune casistiche particolari di lavoratori ai quali la tredicesima viene erogata tutti i mesi in busta paga sotto forma di rateo mensile. Si tratta, nello specifico, dei lavoratori intermittenti (a chiamata) e di tutti quei lavoratori che hanno sottoscritto specifico accordo con il datore di lavoro.

Per queste categorie di lavoratori, al momento, non sono stati forniti chiarimenti in merito alla modalità di erogazione del Bonus.

5. Conclusione

Poiché il legislatore ha stabilito che l'erogazione del Bonus debba avvenire in occasione della corresponsione della tredicesima mensilità, che in genere avviene in occasione delle festività natalizie e, comunque, prima dei conguagli fiscali di fine anno, il lavoratore si trova a dover "ipotizzare" se nella mensilità di dicembre sarà ancora in possesso dei requisiti. **Vi è quindi il rischio che il lavoratore percepisca il Bonus, salvo poi:**

- dover restituire con la busta paga di dicembre il Bonus percepito a seguito del conguaglio fiscale di fine anno operato obbligatoriamente dal datore di lavoro;
- il lavoratore stesso presentare successivamente la dichiarazione dei redditi (730/Modello Unico) per la restituzione del Bonus, laddove percepisca altri redditi, oltre a quelli da lavoro dipendente, o per la perdita degli altri requisiti.

Al contrario, potrebbe anche accadere che un lavoratore, pur avendo diritto al Bonus, non lo abbia percepito in busta paga. In questo caso, per poter beneficiare del Bonus, il lavoratore dovrà presentare la dichiarazione dei redditi (730/Modello Unico).

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Sondrio, 15 novembre 2024

Cordiali Saluti

STUDIO VITALI